

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

DIREZIONE GENERALE

VERBALE DI ACCORDO DIPENDENTI “QUADRO”.

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 11.00 si sono riuniti presso la sede delle Ferrovie Appulo Lucane – Direzione Generale, il Direttore Generale, in funzione di rappresentante della Società, Dott. Matteo Colamussi, giusto apposito mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18/5/2020 (verbale n. 4) e la Federmanager Puglia (Sindacato Dirigenti, Quadri ed Alte Professionalità delle Aziende produttrici di Beni e Servizi), rappresentata dall'ing. Vincenzo Marucci, Responsabile Sindacale, al quale i Quadri dell'Azienda danno mandato per definire il trattamento aziendale di 2° livello del personale della categoria “Quadri”, così come definito dalla L. 13.5.1985 n.190 e dal C.C.N.L. del 02/06/1987 e dal C.C.N.L. 27/11/2000.

Tanto premesso le Parti concordano di istituire per il personale inquadrato nella detta categoria “Quadri”, con ogni decorrenza dal 1 luglio 2020, una indennità “quadri aziendale” per lo svolgimento delle attività richieste per la realizzazione di quanto previsto dai Piani Aziendali nel rispetto della qualifica di quadro attribuita ed a compensazione forfettaria di qualunque prestazione di carattere straordinario svolta. Detta indennità, che si aggiunge all'indennità di funzione quadri disciplinata dall'A.N. 2.10.1989 punto 6 e s.m.i., sarà erogata in misura pari ad € 430,00 lordi mensili, a decorrere dalla busta paga del corrente mese, per 14 mensilità e sarà ricompresa anche nella retribuzione delle ferie.



Si istituirà inoltre, con decorrenza dal 1 luglio 2020, un “Premio di risultato annuale Quadri”, del valore minimo di euro di EURO 5.000,00 lordi, a fronte del raggiungimento di obiettivi annui predeterminati dal CdA, su proposta della Direzione Generale e sentiti i Dirigenti di settore. Gli obiettivi saranno annualmente fissati in correlazione ai target strategici dell’azienda e coerenti con quelli assegnati alla dirigenza.

In considerazione delle funzioni affidate e della collaborazione con la Direzione, l’orario di lavoro, fermo il rispetto delle norme di legge e contratto collettivo che lo regolamentano stabilendone i limiti, sarà caratterizzato dalla mancanza di rigida predeterminazione e da ampia flessibilità e disponibilità, essendo correlato all’impegno lavorativo necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti per le attività attribuite; i quadri manterranno l’obbligo di timbrare la presenza in ingresso e uscita, nei modi d’uso per il restante personale con mansioni impiegatizie, ai soli fini della verifica della presenza in azienda e della garanzia della tutela antinfortunistica.

L’Azienda autorizza, con la sottoscrizione del presente accordo, il personale della categoria “Quadri” all’utilizzo del mezzo proprio in caso di missioni fuori dalla propria residenza qualora non vi sia disponibilità di mezzi aziendali, riconoscendo contestualmente un rimborso chilometrico di euro 0,36 a titolo di “spesa carburante”. Detto trattamento si aggiunge all’indennità di trasferta prevista dall’art. 20A T.U. 23.07.1976 e s.m.i.

Le spese di trasporto documentate sostenute in luogo dell’utilizzo del mezzo proprio o di mezzi aziendali per spostamenti comandati all’interno del territorio delle Regioni Puglia e Basilicata saranno rimborsate a richiesta del “Quadro”.



Le spese di trasporto documentate sostenute in luogo dell'utilizzo del mezzo proprio o di mezzi aziendali in caso di trasferta comandata per esigenze di servizio fuori dal territorio di esercizio aziendale, fermo il riconoscimento dell'indennità di trasferta di cui al citato art. 20A e s.m.i., saranno rimborsate a richiesta del "Quadro" previa autorizzazione del Dirigente competente; saranno, altresì, rimborsate le spese documentate di vitto e alloggio nei seguenti termini:

- limite spesa vitto € 30,00 per ciascun pasto, per un massimo di due ogni 24 ore;
- limite spesa alloggio giornaliero € 130,00, al di sopra del quale le spese di alloggio dovranno essere preventivamente motivate e autorizzate. In caso di pernottazione fuori residenza, sarà riconosciuta l'indennità di pernottazione con dormitorio di cui al citato art. 20A e s.m.i.

Il presente accordo sostituisce ed annulla integralmente ogni precedente contrattazione e/o prassi aziendale relative al trattamento aziendale dei Quadri che, quindi, devono intendersi abrogate. Le Parti pattuiscono espressamente che ogni compenso e/o indennità aziendali già erogati alla data di sottoscrizione del presente verbale a prescindere dalla fonte (es. individuale e/o collettiva) di riferimento, a titolo di integrazione indennità di funzione "quadro", verranno integralmente assorbiti fino a concorrenza degli importi erogati in attuazione del presente accordo e fino a vigenza di quest'ultimo.

L'Azienda si impegna a corrispondere a Federmanager Puglia i Diritti di Segreteria, relativi al presente atto.

Per l'Azienda

Per la Federmanager Puglia

